

CAMBIO CASA

Quando ci troviamo di fronte alla necessità di prendere una decisione, spesso, dobbiamo affrontare una complessità di azioni che ci disorienta e ci angoscia per il timore di scordare qualcosa. Per aiutare i cittadini ad orientarsi durante tali circostanze, abbiamo creato alcune guide monotematiche. In esse si trovano tutte le indicazioni necessarie per raggiungere il risultato voluto nel modo più semplice e sereno possibile. Questa guida, oltre a soddisfare la necessità di informazione, diventa uno vero e proprio strumento di divulgazione culturale sulle nostre abitudini e i nostri modelli sociali.

Traslochi - Occupazione Suolo Pubblico

Per poter traslocare, qualora si occupi del suolo pubblico, occorre inoltrare al comune un'istanza in bollo di occupazione almeno 7-10 giorni prima della data di trasloco.

La domanda va presentata all'ufficio Protocollo sull'apposito modulo che è possibile ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, o scaricare direttamente dal sito del Comune di Chivasso **nella sezione modulistica on line - lavori pubblici** seguendo le indicazioni dell'apposita informativa allegata.

Successivamente dopo aver conseguito l'autorizzazione bisogna provvedere al versamento della tassa relativa all'occupazione, direttamente correlata alla durata e all'ampiezza della superficie da occupare unitamente ai diritti fissi di segreteria relativi all'istruzione della pratica.

Segreteria Lavori Pubblici - Palazzo Comunale 2° piano

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12

martedì e giovedì dalle 16 alle 17.

Telefono 011-9115407 Fax LL.PP.011-9115444 **URP - Palazzo Comunale 1° piano**

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12

martedì dalle 15 alle 17 Telefono 011-9115219

Ufficio Protocollo 1° piano

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 - Telefono 011-9115232 fax 011-9112898

Il pagamento delle tasse deve essere effettuato presso:

MAGGIOLI s.p.a di Via Brozola, 10

tel. 011-9171132/9136448 fax 011-9106493 nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30

sabato dalle 9 alle 10.30

Cambio di residenza

Le persone provenienti da un altro Comune o dall'estero che intendono stabilire la propria dimora abituale in Chivasso, devono richiedere la residenza a seguito della quale vengono iscritte nel registro della popolazione del Comune.

Tale richiesta deve pervenire entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento.

Con le stesse modalità occorre denunciare il cambiamento di abitazione nell'ambito territoriale del Comune.

La richiesta deve essere presentata su apposito modulo allo sportello d'Anagrafe da un componente maggiorenne del gruppo familiare. Nel caso in cui il trasferimento avvenga presso un nucleo familiare già residente, occorre che la richiesta sia sottoscritta anche da un componente maggiorenne di tale nucleo, quale consenso all'iscrizione presso il medesimo indirizzo.

È necessario essere provvisti dei seguenti documenti :

1. documento di riconoscimento valido;

2. dati della patente e dei numeri di targa dei veicoli posseduti per ogni componente il nucleo familiare trasferitosi;

3. per i cittadini extracomunitari e per i cittadini appartenenti all'Unione europea: vedere gli appositi allegati

Il cambio di residenza diventerà effettivo solo dopo che gli incaricati dal Comune avranno eseguito un sopralluogo al nuovo indirizzo per verificare la presenza dichiarata, ma avrà decorrenza pari alla data in cui è stato denunciato allo sportello anagrafico.

Ufficio Anagrafe - Piazza C.A. Dalla Chiesa, 10 Telefono 011 9115301 Fax 011 9113286

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00

sabato dalle 9.00 alle 11.00

Aggiornamento patente e documenti di circolazione

Contestualmente alla richiesta di residenza o di cambiamento d'indirizzo è richiesta la compilazione di un modulo per l'avvio della pratica di aggiornamento della patente e dei documenti di circolazione presso il Ministero Trasporti e Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale (ex Motorizzazione Civile). I tagliandi autoadesivi, con l'avvenuto cambio d'indirizzo, da apporre sui suddetti documenti sono trasmessi a domicilio dal suddetto Ministero. Fino al ricevimento dei tagliandi autoadesivi occorre esibire unitamente alla patente e ai documenti di circolazione la fotocopia della ricevuta della richiesta d'aggiornamento. Per le carte di circolazione degli autobus, dei veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, dei taxi, dei veicoli adibiti a noleggio con conducente e dei veicoli intestati a persone giuridiche occorre rivolgersi direttamente al Ministero Trasporti e Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri- Ufficio Provinciale (ex Motorizzazione Civile). In caso di trasferimento in Italia con provenienza da uno Stato estero, non è possibile chiedere, contemporaneamente alla denuncia di residenza, la variazione della stessa sulla patente e sulla carta di circolazione, in quanto, secondo le normative vigenti, la patente e la carta di circolazione estere devono essere sostituite con documenti italiani.

Ufficio Anagrafe - Piazza C.A. Dalla Chiesa, 10 Telefono 011 9115301 Fax 011 9113286

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00

sabato dalle 9.00 alle 11.00

Carta d'identità

A seguito del trasferimento non è necessario sostituire la carta di identità: il documento resta valido anche se riporta una residenza non più attuale.

Il cittadino dovrà semplicemente dichiarare il nuovo indirizzo, in caso di utilizzo.

L'aggiornamento avverrà in automatico al primo rinnovo, per naturale scadenza del documento.

Ufficio Anagrafe - Piazza C.A. Dalla Chiesa, 10 Telefono 011 9115301 Fax 011 9113286

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00

sabato dalle 9.00 alle 11.00

Tessera sanitaria - Scelta del medico

A seguito di cambio di residenza nell'ambito dei comuni appartenenti all'ASLTO4, per procedere al cambiamento del medico di base o pediatra di libera scelta ci si presenta presso lo sportello n° 5 dell'ASLTO4 in via Po 11 presso lo stesso sportello l'utente autocertificherà la nuova residenza.
Via Po, 11 - 10034 Chivasso (TO) Telefono 011 9176705 Fax 011 9176379

Acqua

Il servizio acqua potabile è offerto da Italgas

Italgas - Via Po n. 6 10034 Chivasso (TO) Telefono 011 9102856

Numero Verde - segnalazione guasti - 800929393 -24 ore su 24 Fax 011 9102856

Cosa fare

Per un nuovo allacciamento occorre presentare richiesta o presso lo sportello o telefonicamente fornendo i dati relativi alla nuova fornitura ed inoltre si dovranno comunicare:

- per le persone fisiche e recapito telefonico: codice fiscale e recapito telefonico
- per le persone giuridiche: partita IVA e recapito telefonico.

A ricevimento dell'offerta si effettuerà il pagamento e si stipulerà il nuovo contratto di fornitura..

Anagrafe canina

In caso di trasferimento di indirizzo, il proprietario del cane deve segnalare la nuova sede di detenzione dell'animale Servizio Veterinario ASLTO4 di via Marconi 13: dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 16
Tel. 011/9176757- 51 fax 011/9176750

Energia elettrica – Gas - Telefonia

Con la liberalizzazione del mercato l'offerta è varia: si può scegliere fra vari operatori che offrono tutta una gamma di servizi normalmente contattabili tramite numero verde.

Abbonamento RAI-TV

Gli abbonati che si trasferiscono devono comunicare il nuovo indirizzo al S.A.T. Sportello Abbonamenti TV - Casella Postale 22 -10121 Torino, indicando il numero dell'abbonamento.

La comunicazione può essere effettuata anche telefonicamente chiamando il numero 199.123.000 (Call Center RAI) oppure da Internet sul sito <http://www.abbonamenti.rai.it/>

Il servizio con risponditore automatico è attivo tutti i giorni 24 ore.

Per tutte le informazioni riguardanti gli abbonamenti il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.30. al seguente numero telefonico 199.123.000

Asilo Nido

Di norma vengono accolti bambini dai nove mesi ai tre anni di età, in casi particolari o eccezionali anche prima dei nove mesi.

Per quello che riguarda le rette, queste vengono calcolate sulla base del reddito **ISEE** del nucleo familiare rilasciata dai **CAF** tenendo conto delle fasce orarie fruitive, i non residenti pagano la retta massima.

La mensa è gestita dal comune di Chivasso. I cibi vengono preparati nella cucina interna.

Le iscrizioni si effettuano presso l'ufficio Politiche Sociali - Palazzo Comunale 1° piano tel. 011-9115480-483 – fax 011-9115227 , nei seguenti orari:

Lunedì , mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00

La sede - Asilo Nido "L'Aquilone" è in via N. Costa tel. 011-9114004

E-mail: affarisociali@comune.chivasso.to.it

Il Nido è un servizio educativo ed offre uno spazio attrezzato in cui i bambini hanno la possibilità di giocare, sperimentare, inventare, costruire. Rappresenta la prima esperienza sociale che aiuta il bambino ad imparare gradualmente e a "diventare grande", oltre ad offrire un'occasione di dialogo e confronto per i genitori.

Il Nido è così organizzato:

- I bambini sono suddivisi in **quattro sezioni**: una di lattanti, due miste tempo pieno e una mista part-time
- Il servizio è **aperto da settembre a luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 19.**
- L'**orario normale va dalle ore 9 alle ore 16.30.**
- Sono però attivati dei servizi di **pre-nido e post-nido** che coprono le fasce **dalle 7 alle 9 e dalle 16.30 alle 19.**
- È possibile anche optare per l'**orario part-time dalle 9 alle 13.30** con la possibilità di **usufruire del pre-scuola.**
- Se si raggiungono **almeno 12 adesioni**, è possibile attivare il servizio nei mesi di luglio ed agosto, con la medesima organizzazione, denominato "**Estate Bimbi**"
- E' attivo anche un **punto gioco** denominato "**Magica Dada**" aperto ogni **sabato dalle ore 9 alle ore 12** (senza pranzo), dove vengono accolti **bambini dai 13 mesi ai 5 anni di età.**

Scuole Materne ed Elementari

Scuola di infanzia (materna) per i bambini tra i **3 e 5 anni** di età: per l'iscrizione al primo anno i bambini devono compiere i **3 anni entro il 31 dicembre 2010;**

in caso di posti **ancora disponibili**, la scuola può attingere da una "**lista d'attesa**" dove è possibile **iscrivere i bambini che sono nati entro il mese di aprile 2008.**

I bambini che **compiono i 3 anni dopo tale data non possono essere iscritti** alla scuola d'infanzia.

Scuola primaria (elementare) per i bambini **dai 6 agli 10 anni** di età: per l'iscrizione alla prima classe i bambini devono compiere i **6 anni entro il 31 dicembre 2010;**

Possono presentare domanda di iscrizione **anche i nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2005.**

Si ricorda che frequentare la scuola primaria è obbligatorio in base alla legge italiana.

Per iscriversi occorrono i seguenti documenti:

- stato di famiglia con residenza (autocertificazione)
- certificato di nascita (autocertificazione)
- certificato di vaccinazione (per i residenti sul territorio comunale vengono richiesti direttamente dalla scuola al comune e all'**A.S.L.TO.4**).

Le pre-iscrizioni ed iscrizioni definitive alle scuole d'infanzia e primarie ogni circolo predispone un suo calendario (generalmente si registrano nei mesi di dicembre e gennaio) da effettuare presso il circolo di riferimento della scuola scelta come di seguito elencato:

I Circolo Didattico

Scuola Elementare Marconi, sede Direzione Didattica, via Marconi 2 - Tel. 011/9101210 - 011/9112309.
e-mail: **TOEE09800G@istruzione.it**

II Circolo Didattico

- Scuola Materna Aimone Marsan, Borgo Posta, via IV Novembre - Telefono 011 910 14 22

- Scuola Materna "Sandro Dasso", via Blatta 23 - Telefono 011 911 69 96
- Scuola Materna "Peter Pan", via Paleologi 18 - Telefono 011 910 97 26
- Scuola Elementare "Sandro Dasso", sede Direzione Didattica, via Blatta 26/B - Telefono 011 911 11 01 - 011 910 28 57

E-mail: TOEE09900B@istruzione.it

III Circolo Didattico

- Scuola Materna ed Elementare Villa Mazzucchelli, sede Direzione Didattica, via Cappuccini - Telefono 011 910 64 48 - 011 910 97 05
- Scuola Materna "Bambi", viale Cavour 9 - Tel. 011/9102202
- Scuola Materna ed Elementare frazione Boschetto, via S. Francesco 9 Telefono 011 919 55 00 - 011 919 57 40
- Scuola Materna frazione Betlemme, via 3 Marzo 1966-Tel. 011/9195807
- Scuola Elementare frazione Castelrosso - Telefono 011 911 34 91

e-mail: TOEE10000A@istruzione.it

Scuole Medie Inferiori

Ragazzi dagli 11 anni, iscrizione alle Scuole Medie Inferiori

L'iscrizione alle scuole medie inferiori e superiori si effettua presso la segreteria della scuola, che provvede a rilasciare agli studenti gli appositi moduli da compilare.

Per l'iscrizione presentarsi presso la sede della scuola prescelta, nei periodi definiti dalle scuole (generalmente si registrano nei mesi di gennaio la pre-iscrizione e di giugno l'iscrizione), nelle sedi di seguito elencate:

Scuola Media Demetrio Cosola

- Scuola Media Demetrio Cosola, via Blatta 26 - Tel. 011/9101205 - 011/9171145 Sede staccata, via Marconi 9 - Tel. 011/9101229
- Castelrosso (succursale Demetrio Cosola), via S. Antonio 31- Tel. 011/9102606.

e-mail segreteria@smcosola.it - sito www.smcosola.it

Scuole Medie Superiori

Ragazzi dai 14 anni iscrizione alle Scuole Medie Superiori:

L'iscrizione alle scuole medie inferiori e superiori si effettua presso la segreteria della scuola, che provvede a rilasciare agli studenti gli appositi moduli da compilare.

Generalmente la pre-iscrizione va effettuata entro il mese di gennaio; l'iscrizione definitiva deve essere fatta entro la 1a settimana di luglio ed ogni scuola predispone i giorni e gli orari di apertura delle segreterie.

Istituti in Chivasso

- Istituto Istruzione Superiore Europa Unita via Marconi 6 - Tel. 011/9102246 - 011/9106223
<http://www.istitutoeuropaunita.it> Sede staccata via Paleologi, 22 tel. 011-9112236
- Liceo Scientifico e Classico "Isaac Newton", via Paleologi 22/A - Tel. 011/9109663 - 011/9172600
www.liceonewton.it

- Istituto Alberghiero "Carlo Ubertini", sezione staccata Istituto Ubertini Caluso, via Ajma - Tel. 011/9175712 www.iisubertini.it

Refezione Scolastica

Per iscrivere i bambini e ragazzi, frequentanti la scuola materna, elementare e media inferiore, al servizio mensa bisogna rivolgersi all'Ufficio Mense Scolastiche del Comune per effettuare l'iscrizione e stabilire la quota pasto giornaliera il cui costo è proporzionato al reddito familiare presentando l'attestazione ISEE.

Il pagamento avviene tramite c/c postale preintestato. Il bollettino riporterà il mese di riferimento, il numero di pasti effettuati e la quota pasto precedentemente stabilita. Tale pagamento dovrà avvenire entro i termini stabiliti.

Le iscrizioni per l'anno scolastico successivo vengono effettuate nei mesi estivi come da circolare distribuita nelle scuole prima della chiusura anno scolastico.

Per i bambini con particolari esigenze alimentari per problemi di salute o intolleranza verso alcuni elementi, è possibile richiedere all'ufficio Istruzione una dieta speciale, presentando apposita e motivata certificazione medica.

Il servizio di refezione scolastica è organizzato dall'Ufficio Istruzione con la consulenza dietologica dei tecnici dell'A.S.L. TO4. e dal Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino. La preparazione dei pasti avviene giornalmente nel Centro Cottura Comunale gestito dalla Avenance Italia e vengono poi distribuiti nei diversi refettori scolastici. I casi di indigenza hanno diritto all'esenzione del pagamento previa documentazione del Servizio Sociale. Chi invece dichiara la tariffa massima, non è tenuto a presentare alcun documento.

Ufficio Istruzione - Palazzo Comunale 1° piano Tel.011-9115484-451

Trasporto scolastico

Per tutti gli studenti delle Scuole Materne, Elementari, Medie sul territorio comunale funziona un servizio di trasporto urbano - Scuolabus

L'iscrizione può essere fatta contestualmente all'iscrizione al servizio mensa nei mesi estivi presso l'Ufficio Istruzione del Comune consegnando una fototessera dello studente per il rilascio del tesserino individuale. Il pagamento della tessera, verrà disposto dall'ufficio Istruzione mediante invio a domicilio del conto corrente, la retta totale sarà suddivisa in tre rate.

Ufficio Istruzione - Palazzo Comunale 1° piano Tel.011-9115484-451

Servizi scolastici integrativi

I servizi scolastici integrativi sono servizi comunali forniti per facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche. Vengono attivati su richiesta delle famiglie interessate e comprendono:

Centri Estivi

Rivolti ai bambini e ragazzi iscritti alle scuole materne, elementari e medie inferiori.

Ogni anno nei mesi di aprile-maggio verranno rese note le modalità di iscrizione.

I Centri Estivi si svolgono le ultime due settimane di giugno, le quattro settimane di luglio e la prima settimana di settembre. I genitori possono effettuare l'iscrizione da una a sette settimane secondo le proprie esigenze.

Pre Post Scuola

Il **pre-scuola** per tutti gli iscritti alle scuole elementari "Marconi", "Dasso" e "Mazzucchelli".

Il **post scuola** per i ragazzi della scuola elementare "Marconi", "Mazzucchelli"

Per utilizzare il servizio occorre effettuare una pre-iscrizione presso le scuole elementari di competenza entro il mese di giugno e successivamente si deve formalizzare l'iscrizione, nei mesi estivi in concomitanza con le iscrizioni al servizio mensa, presso l'ufficio Istruzione.

Il pagamento avverrà mensilmente mediante c.c. postale, accorpato al servizio mensa.

Per coloro che volessero iscrivere i bambini ad anno scolastico iniziato dovrà essere valutata la disponibilità dei posti.

Ufficio Istruzione - Palazzo Comunale 1° piano Tel.011-9115484-451

Nuovi servizi potranno essere istituiti con un minimo di iscrizione pari a 15 bambini; per prolungare un servizio istituito di h. 0,30 si dovrà prevedere l'iscrizione di non meno di 10 utenti.

Ulteriori informazioni per i servizi di seguito elencati saranno reperibili presso gli uffici comunali 01191151 centralino o presso l'URP – Relazioni con il Pubblico 800363322

Assegni di maternità

Centro per l'impiego

ICI (imposta comunale sugli immobili)

Numeri Utili

Permesso portatori di handicap

Permesso di transito

Tarsu (tassa rifiuti solidi urbani)

Esenzione Ticket

Servizio Taxi

PER I CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA (SOSTITUTIVA DELLA CARTA DI SOGGIORNO) PER CITTADINI appartenenti a Stati membri dell' UNIONE EUROPEA (ED EQUIPARATI)

OGGETTO

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 ha abrogato la Carta di soggiorno per i cittadini comunitari od equiparati. Sono cittadini comunitari tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri della comunità europea. Ad oggi gli Stati appartenenti all'Unione Europea sono 27 e precisamente, oltre all'Italia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. "N.B. sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino". **Dall'11 aprile 2007 è competenza dei Comuni attestare la regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari, pertanto gli uffici Anagrafe provvedono al rilascio dei seguenti certificati:**

1. **attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica;**
2. **attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini dell'unione europea;**
3. **attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea;**

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Anagrafe Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 10 Piano terra – tel: 0119115303 - fax: 0119113286 – e-mail: demografici@comune.chivasso.to.it – sito web: www.comune.chivasso.to.it

ORARIO

LUN-MER-GIO-VEN:DALLE 9.00 ALLE 11.00
MAR: DALLE 9.00 ALLE 11.00 E DALLE 15.00 ALLE 17.00
SAB DALLE 9.00 ALLE 11.00.

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

I cittadini appartenenti all'Unione Europea (ed equiparati) aventi i requisiti:

- a. chi é lavoratore subordinato o autonomo;
- b. chi dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo, comunque denominato, che copra tutti i rischi sanitari sul territorio nazionale;
- c. chi é iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato, che copra tutti i rischi sanitari sul territorio nazionale;
- d. Chi é familiare, come definito dall'art. 2 del Decreto Lgs., che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione, avente diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi abbia le condizioni sopra descritte alle lettere a), b) o c).

Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale,

conserva il diritto al soggiorno quando:

- a. è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
- b. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- c. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
- d. segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta deve essere formulata personalmente all'Ufficio Anagrafe richiedendo:

1. **l'attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica (al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe);**
2. **l'attestazione di iscrizione anagrafica (a seguito dell'avvenuta iscrizione);**
3. **l'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea (dopo aver dimostrato di aver soggiornato legalmente e senza interruzioni per almeno 5 anni sul territorio nazionale; ATTENZIONE: al fine del calcolo dei 5 anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d'inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta già posseduto dall'interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.**

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

DIRITTO DI SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI

CASISTICA	Documentazione da produrre
PER TUTTI	<ol style="list-style-type: none">1. Passaporto valido o documento di identità equipollente;2. Codice fiscale;3. Dimora abituale;4. Patente di guida (solo in caso di possesso)5. Carta di circolazione dei veicoli intestati (solo in caso di possesso o di diritto all'uso).
Lett. A Lavoratore subordinato o autonomo	Documentazione di svolgimento attività lavorativa. I lavoratori subordinati di cittadinanza rumena o bulgara sono tuttora

	<p>SOTTOPOSTI A REGIME TRANSITORIO se lavorano in settori <u>diversi</u> da:</p> <table border="1" data-bbox="994 210 1374 656"> <tr><td><i>stagionale</i></td></tr> <tr><td><i>agricolo</i></td></tr> <tr><td><i>turistico</i></td></tr> <tr><td><i>alberghiero</i></td></tr> <tr><td><i>domestico</i></td></tr> <tr><td><i>assistenza alla persona</i></td></tr> <tr><td><i>edilizio</i></td></tr> <tr><td><i>metalmeccanico</i></td></tr> <tr><td><i>dirigenziale</i></td></tr> <tr><td><i>altamente qualificato</i></td></tr> <tr><td><i>spettacolo</i></td></tr> </table> <p>Pertanto dovranno altresì esibire il NULLA OSTA SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE</p>	<i>stagionale</i>	<i>agricolo</i>	<i>turistico</i>	<i>alberghiero</i>	<i>domestico</i>	<i>assistenza alla persona</i>	<i>edilizio</i>	<i>metalmeccanico</i>	<i>dirigenziale</i>	<i>altamente qualificato</i>	<i>spettacolo</i>
<i>stagionale</i>												
<i>agricolo</i>												
<i>turistico</i>												
<i>alberghiero</i>												
<i>domestico</i>												
<i>assistenza alla persona</i>												
<i>edilizio</i>												
<i>metalmeccanico</i>												
<i>dirigenziale</i>												
<i>altamente qualificato</i>												
<i>spettacolo</i>												
<p>Let. B Disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari</p>	<p>a) reddito minimo annuo derivante da fonti lecite</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ b) assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale ➤ Oppure: modello E 106, E 109 (o E 37), E 120, E 121 (o E 33). 											
<p>Let. C Studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e la titolarità di un'assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari</p>	<p>a) iscrizione al corso di studio</p> <p>b) reddito minimo annuo derivante da fonti lecite</p> <p>b) assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Oppure: modello E 106, E 109 (o E 37), E 120, E 121 (o E 33). 											
<p>Let. D Familiare U.E. che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione</p>	<p>documento che attesti la qualità di familiare e la qualità di familiare a carico. La qualità di vivente a carico può essere autocertificata</p>											
<p>Motivi religiosi (direttiva Ministro dell'Interno del 18.07.07)</p>	<p>DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA COMUNITA' RELIGIOSA IN ITALIA, ATTESTANTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ LA NATURA DELL'INCARICO RICOPERTO, ➤ L'ASSUNZIONE DELL'ONERE DEL 											

	VITTO E ALLOGGIO, VISTATO DALLA CURIA VESCOVILE O DA EQUIVALENTE AUTORITA' RELIGIOSA PRESENTE IN ITALIA, ➤ ASSUNZIONE DELLE SPESE SANITARIE O POLIZZA DI COPERTURA SANITARIA
(artt. 9 e 10). Familiare di cittadino U.E. non avente la cittadinanza di uno Stato membro (extracomunitario)	Richiedere alla Questura la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”

ITER E TEMPI

1. **attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: contestuale alla richiesta di residenza;**
2. **attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell’unione europea: entro 90 gg dalla richiesta;**
3. **attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’unione europea: entro 30 gg dalla richiesta;**

DECORRENZA

Dal giorno della richiesta della certificazione.

COSTO

1. **attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: gratuito;**
2. **attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini dell’unione europea: due marche da bollo da 14,62 euro + 0,52 euro;**
3. **attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’unione europea: due marche da bollo da 14,62 euro + 0,52 euro;**

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

Ufficiale d’Anagrafe

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario Responsabile Servizi Demografici

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24 dicembre 1954 n. 1228;
D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30.

VARIAZIONI DI GENERALITA' O DI STATO CIVILE

I cittadini dell’Unione Europea, iscritti nel Registro della Popolazione Residente, che a seguito di variazioni stabilite dalle Leggi del paese di cui sono cittadini, cambiano i dati relativi alle generalità e allo stato civile possono chiedere la rettifica di tali dati nei registri anagrafici facendo apposita richiesta.

Le rettifiche possono riguardare

- i dati di nascita (cognome, prenome, luogo e data di nascita, dati genitori),
- i dati di stato civile (matrimonio, divorzio),
- il cognome per le donne coniugate/divorziate

Modalità di richiesta

Occorre compilare una dichiarazione allegando a seconda dei casi i documenti di seguito riportati:

Rettifica dati di nascita:

- certificato di nascita munito di legalizzazione o Apostille (esclusi i casi di esenzione dovuti ad accordi internazionali o bilaterali), con traduzione in lingua italiana anch'essa munita di legalizzazione o Apostille, se eseguita all'estero, ovvero mediante traduzione giurata e asseverata presso il Tribunale italiano competente;
- attestazione da parte del Consolato straniero in Italia nella quale si dichiara che i dati differenti corrispondono alla stessa ed unica persona;
- passaporto con le nuove generalità;

Rettifica dati di stato civile:

- certificato di matrimonio/divorzio munito di legalizzazione o Apostille (esclusi i casi di esenzione dovuti ad accordi internazionali o bilaterali), con traduzione in lingua italiana anch'essa munita di legalizzazione o Apostille, se eseguita all'estero, ovvero mediante traduzione giurata e asseverata presso il Tribunale italiano competente.

Rettifica cognome per le donne coniugate/divorziate:

- dichiarazione dell'autorità straniera, o della rappresentanza consolare straniera in Italia, munita dell'eventuale legalizzazione o Apostille e traduzione in lingua italiana, con la quale si attesta che in base alla legge del paese di cui la donna è cittadina cambia il suo cognome per effetto del matrimonio o divorzio;
- passaporto con le nuove generalità;

Per ulteriori informazioni o approfondimenti, rivolgersi agli Sportelli dell'Ufficio Anagrafe

PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Il cittadino non appartenente all'Unione Europea, oltre a quanto indicato nelle pagine precedenti, ai fini dell'iscrizione anagrafica, dovrà dimostrare di soggiornare legalmente in Italia. Si riportano di seguito i casi più frequenti e la documentazione necessaria.

LAVORO SUBORDINATO

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato

E' il caso del cittadino non comunitario entrato in Italia con regolare visto d'ingresso per lavoro subordinato o lavoro stagionale, a seguito della procedura prevista per il decreto flussi oppure per casi particolari di cui all'art. 27 del D.lgs. 286/98.

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità, in visione;
2. fotocopia non autenticata del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione o, in caso di indisponibilità del datore di lavoro, copia della richiesta di permesso per attesa occupazione;
3. fotocopia non autenticata della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (Modulo 209);
4. ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del permesso di soggiorno, in visione.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

MOTIVI FAMILIARI

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari

E' il caso del cittadino non comunitario entrato in Italia con regolare visto d'ingresso per ricongiungimento familiare

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità con visto d'ingresso, in visione;
2. copia del nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
3. ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del permesso di soggiorno, in visione.

Nota: nel caso vi siano anche figli minori occorre dichiarare anche la residenza di questi ultimi.

Documentazione prevista per l'iscrizione di figli minori:

documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita, matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc). Tali documenti devono essere alternativamente:

originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati;

originali rilasciati dalle autorità consolari del Paese di origine presenti in Italia con firma legalizzata dalla competente Prefettura.

PERMESSO DI SOGGIORNO IN FASE DI RINNOVO

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario con permesso di soggiorno in fase di rinnovo

E' il caso del cittadino non comunitario:

- che si iscrive per la prima volta all'anagrafe (pur essendo già titolare di permesso di soggiorno)
- che, cancellato per irreperibilità, è ricomparso
- che proviene da altro Comune con regolare residenza

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità, in visione;
2. fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
3. ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata almeno 60 giorni prima della data di scadenza del permesso.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

RICONOSCIMENTO O RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

CASO 1

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di permesso di soggiorno per riconoscimento o riacquisto della cittadinanza italiana

E' il caso del cittadino non comunitario, proveniente da **Paesi aderenti all'Accordo Schengen**, la cui richiesta di iscrizione anagrafica è volta al riconoscimento o al riacquisto della cittadinanza.

Attivazione del procedimento

Nei casi di riconoscimento o riacquisto della cittadinanza italiana, l'iscrizione anagrafica dovrà essere richiesta entro 3 mesi dall'ingresso in Italia. Superato tale limite occorrerà presentare la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno.

Durata del procedimento

L'iscrizione anagrafica sarà perfezionata quando l'Ufficiale di Stato civile competente all'istruttoria per la verifica del riacquisto della cittadinanza italiana comunicherà l'esito del procedimento. In caso di esito negativo non si potrà procedere all'iscrizione anagrafica. Nel caso di riconoscimento della cittadinanza non è necessario attendere l'esito dell'istruttoria per procedere all'iscrizione anagrafica.

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità, in visione;
2. ricevuta della dichiarazione di presenza, entro 8 giorni dall'ingresso, rilasciata al Questore della provincia in cui si trova oppure se alloggiato in una struttura ricettiva copia della scheda generalità redatta dal titolare della struttura;
3. dichiarazione di essere di ceppo italiano e che la presenza sul territorio è finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana;
4. in caso di riacquisto della cittadinanza, dichiarazione ex art. 13 c.1 della Legge 91/92.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

CASO 2

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di permesso di soggiorno per riconoscimento o riacquisto della cittadinanza italiana

E' il caso del cittadino non comunitario, proveniente da **Paese non aderente all'Accordo Schengen**, la cui richiesta di iscrizione anagrafica è volta al riconoscimento o al riacquisto della cittadinanza.

Attivazione del procedimento

Nei casi di riconoscimento o riacquisto della cittadinanza italiana, l'iscrizione anagrafica dovrà essere richiesta entro 3 mesi dall'ingresso in Italia. Superato tale limite occorrerà presentare la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno.

Durata del procedimento

L'iscrizione anagrafica sarà perfezionata quando l'Ufficiale di Stato civile, competente all'istruttoria per la verifica del riacquisto della cittadinanza italiana, comunicherà l'esito del procedimento. In caso di esito negativo non si potrà procedere all'iscrizione anagrafica. Nel caso di riconoscimento della cittadinanza non è necessario attendere l'esito dell'istruttoria per procedere all'iscrizione anagrafica.

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità, in visione, sul quale risulta apposto il timbro uniforme Schengen;
2. dichiarazione di essere di ceppo italiano e che la presenza sul territorio è finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana;
3. in caso di riacquisto della cittadinanza, dichiarazione ex art. 13 c.1 della Legge 91/92.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

RICHIEDENTI ASILO O PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di decisione della Commissione territoriale competente a seguito di domanda di protezione internazionale

E' il caso del cittadino non comunitario a cui, in seguito alla domanda di protezione internazionale, non è ancora stato rilasciato un permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria perché in attesa della decisione da parte della suddetta Commissione.

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

1. Eventuale documento d'identità (passaporto o equipollente anche se scaduto);
2. titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura o dalla Polizia di frontiera;
3. eventuale dichiarazione del titolare della struttura in cui lo straniero dimora.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

RIFUGIATI O SOTTOPOSTI A PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria

E' il caso del cittadino non comunitario a cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria in seguito alla domanda di protezione internazionale.

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

1. Passaporto o titolo di viaggio per rifugiati, in visione;
2. permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario per il quale è stata attivata procedura di emersione dal lavoro irregolare (colf e badanti)

E' il caso del cittadino non comunitario il cui datore di lavoro ha presentato domanda per la procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L. 102/09 presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, nel periodo dal 1 al 30 settembre 2009.

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità, in visione o documento equipollente e fotocopia dello stesso;
2. fotocopia non autenticata del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione o, in caso di decesso del datore di lavoro o di rinuncia da parte del datore di lavoro, copia della richiesta di permesso per attesa occupazione;
3. fotocopia non autenticata della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (Modulo 209);
4. ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del permesso di soggiorno, in visione.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

MINORI

Iscrizione anagrafica di figli minori di cittadini non comunitari regolarmente residenti in Italia

E' il caso dei minori nati all'estero o in Italia, e residenti con i genitori non comunitari già iscritti in anagrafe.

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

Per l'iscrizione dei figli **minori nati all'estero** :

- ☑ passaporto in corso di validità, in visione;
- ☑ documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita, matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc). Questi documenti devono essere:
 - originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati, oppure:
 - originali rilasciati dalle autorità consolari del Paese di origine presenti in Italia con firma legalizzata dalla competente Prefettura.

Per i **minori nati in Italia** l'iscrizione anagrafica discende direttamente dalla nascita ed è normalmente frutto di una dichiarazione resa a tal fine dal genitore già regolarmente residente nel Comune. Non è

quindi necessario attendere l'inserimento del minore del titolo di soggiorno di uno dei genitori per procedere all'iscrizione anagrafica.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

STUDENTI

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario titolare di permesso di soggiorno per studio

E' il caso del cittadino non comunitario che soggiorna in Italia per motivi di studio per più di 3 mesi

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità, in visione;
2. permesso di soggiorno per studio o, in caso di rinnovo, ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del rinnovo del permesso, in visione.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

RINNOVO DELLA DIMORA ABITUALE

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

È necessario effettuarla entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno per impedire l'avvio del procedimento di cancellazione anagrafica.

Accesso al servizio

Requisiti

1. Aver ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo da non più di 60 giorni;
2. abitare sul territorio in maniera stabile e continuativa.

Documentazione richiesta

Permesso di soggiorno rinnovato o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe acquisiscono direttamente la dichiarazione dell'interessato, che viene contestualmente sottoscritta.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Se non si effettua questa dichiarazione si viene **cancellati dall'anagrafe** se sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e non si è provveduto a fare domanda di rinnovo. In questo caso il Comune avvisa l'interessato, invitandolo a provvedere nei successivi 30 giorni.

VARIAZIONI DI GENERALITA' O DI STATO CIVILE

I cittadini stranieri iscritti nel Registro della Popolazione Residente che a seguito di variazioni stabilite dalle Leggi del paese di cui sono cittadini, cambiano i dati relativi alle generalità e allo stato civile possono chiedere la rettifica di tali dati nei registri anagrafici facendo apposita richiesta.

Le rettifiche possono riguardare

- i dati di nascita (cognome, prenome, luogo e data di nascita, dati genitori),

- i dati di stato civile (matrimonio, divorzio),
- il cognome per le donne coniugate/divorziate

Modalità di richiesta

Occorre compilare una dichiarazione allegando a seconda dei casi i documenti di seguito riportati:

Rettifica dati di nascita:

- certificato di nascita munito di legalizzazione o Apostille (esclusi i casi di esenzione dovuti ad accordi internazionali o bilaterali), con traduzione in lingua italiana anch'essa munita di legalizzazione o Apostille, se eseguita all'estero, ovvero mediante traduzione giurata e asseverata presso il Tribunale italiano competente;
- attestazione da parte del Consolato straniero in Italia nella quale si dichiara che i dati differenti corrispondono alla stessa ed unica persona;
- passaporto con le nuove generalità;
- permesso/carta di soggiorno con nuove generalità.

Rettifica dati di stato civile:

- certificato di matrimonio/divorzio munito di legalizzazione o Apostille (esclusi i casi di esenzione dovuti ad accordi internazionali o bilaterali), con traduzione in lingua italiana anch'essa munita di legalizzazione o Apostille, se eseguita all'estero, ovvero mediante traduzione giurata e asseverata presso il Tribunale italiano competente.

Rettifica cognome per le donne coniugate/divorziate:

- dichiarazione dell'autorità straniera, o della rappresentanza consolare straniera in Italia, munita dell'eventuale legalizzazione o Apostille e traduzione in lingua italiana, con la quale si attesta che in base alla legge del paese di cui la donna è cittadina cambia il suo cognome per effetto del matrimonio o divorzio;
- passaporto con le nuove generalità;
- permesso/carta di soggiorno con nuove generalità.

Per approfondimenti si consiglia di consultare i seguenti link:

http://www.prefettura.it/torino/index.php?f=Spages&s=multisezione.php&id_sito=1233&nodo=12303&nodo_padre=12301&tt=ok

<http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/>

<http://www.poliziadistato.it/articolo/1076-Stranieri>

Glossario

- **A.P.R.** (Anagrafe della Popolazione Residente):

è la raccolta organizzata delle posizioni delle singole persone, delle famiglie e delle convivenze aventi dimora abituale nel Comune, nonché di coloro che, senza fissa dimora, hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. Continuano a far parte della Popolazione residente le persone che dimorano temporaneamente in altri Comuni o all'Estero, per cause di durata limitata. Viene continuamente aggiornata tramite iscrizione per nascita da genitori residenti nel Comune, cancellazioni per decesso di residenti e trasferimenti di residenza da/per altro Comune, da/per l'Estero o per irreperibilità.

- **A.I.R.E.:** (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero):

contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore a 12 mesi o per i quali è stata accertata d'ufficio tale residenza. Analogamente all'Anagrafe della Popolazione Residente, viene continuamente aggiornata ed è collegata all'A.I.R.E. centrale, presso il Ministero dell'Interno, attraverso un'apposita procedura informatica. Il cittadino regolarmente iscritto all'A.I.R.E. ha il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie. Per le elezioni per il rinnovo del Parlamento e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, l'elettore residente all'estero può esprimere il proprio voto per corrispondenza.

- **Residenza:**

è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, comma 2 Codice Civile). La residenza di una persona è determinata, quindi, dalla sua abituale e volontaria dimora in un luogo, cioè dalla effettiva permanenza in tale luogo e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare e svolgere altra attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando è possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

- **Famiglia:**

agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

La sussistenza di vincoli affettivi è dichiarata all'atto della costituzione della nuova famiglia o dell'ingresso in una famiglia già istituita e non può essere oggetto di continui ripensamenti.

- **Irreperibilità:**

Il cittadino che a seguito del censimento o a seguito di ripetuti controlli effettuati nell'arco dell'anno solare da personale appartenente ad un Corpo di Polizia non viene reperito sul territorio comunale, viene dichiarato irreperibile e cancellato dai Registri anagrafici. La posizione anagrafica può essere ripristinata solo con nuova richiesta di iscrizione.

Il cittadino che viene cancellato per irreperibilità anagrafica, incorre automaticamente anche nella cancellazione dalle liste elettorali. Seppure in possesso di una tessera elettorale non potrà esercitare il diritto di voto.

- **Senza fissa dimora/senza tetto:**

le persone che non hanno fissa dimora si considerano residenti nel comune ove hanno il domicilio, e in mancanza di questo, nel comune di nascita. L'iscrizione anagrafica, in questo caso, avviene a seguito della dichiarazione di voler eleggere il proprio domicilio presso il Comune, in una via fittizia (territorialmente non esistente) denominata "Via della Casa Comunale". E' riservata a coloro che, per particolari condizioni di vita, non hanno alcuna dimora abituale.

Il richiedente l'iscrizione anagrafica è comunque tenuto a fornire all'ufficio Anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio.

E' stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.

Principali riferimenti normativi relativi all'Anagrafe

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- Legge 24.12.1954 n. 1228 (Legge anagrafica);
- D.P.R. 30.05.1989 n. 223 (regolamento anagrafico);
- Anagrafe della popolazione - Metodi e norme Serie B n. 29 (Pubblicazione a cura dell'ISTAT);
- Legge 27.10.1988 n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero);
- D.P.R. 30.05.1989 n. 323 (regolamento di esecuzione delle norme concernenti i cittadini italiani residenti all'estero);
- R.D. 10.05.1923 n. 1158, convertito dalla legge n. 17.04.1925 n. 473 (Toponomastica);
- Legge 23.06.1927 n. 1188 (Toponomastica)
- Legge 15.07.2009 n. 94 (Pacchetto sicurezza)